



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 febbraio 2018
(OR. en)

6180/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0031 (NLE)**

**JAI 109
FRONT 31
VISA 21
CADREFIN 6
CH 5**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 febbraio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 64 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 64 final.

All.: COM(2018) 64 final

Bruxelles, 14.2.2018
COM(2018) 64 final

2018/0031 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE, è entrato in vigore il 21 maggio 2014 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014¹.

Il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, è entrato anch'esso in vigore il 21 maggio 2014 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014². A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 515/2014, le disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014 si applicano allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo sicurezza interna (di seguito: "ISF-Frontiere e visti").

Scopo dell'ISF-Frontiere e visti è istituire un meccanismo di solidarietà che vincoli gli Stati partecipanti, nell'interesse reciproco e per conto gli uni degli altri, alle medesime norme europee in materia di controllo delle frontiere esterne. L'ISF-Frontiere e visti contribuirà a conseguire un obiettivo strategico dell'acquis di Schengen, ossia condividere la responsabilità di garantire un "livello efficace, elevato ed uniforme di controllo alle frontiere esterne", come previsto all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Costituisce pertanto uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

L'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014 stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipino allo strumento a norma del regolamento stesso, e che siano conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti, poiché i rispettivi accordi di associazione non prevedono tali disposizioni.

Scopo del progetto di accordo con la Svizzera è stabilire le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014 e consentire alla Commissione di assumere la responsabilità finale per l'esecuzione del bilancio dello strumento in tale paese associato e di definire il suo contributo al bilancio dell'Unione in relazione allo strumento.

Per quanto concerne i controlli finanziari e di bilancio, gli Stati membri sono soggetti a obblighi orizzontali (ad esempio la competenza della Corte dei conti e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode - OLAF) derivanti direttamente dai trattati o dal diritto derivato dell'Unione. Tali obblighi si applicano agli Stati membri direttamente e quindi non sono prescritti dal regolamento (UE) n. 515/2014. Tuttavia, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014 essi devono essere estesi al paese associato mediante il progetto di accordo.

Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione da frodi e altre irregolarità, il regolamento (UE) n. 514/2014 prevede che il personale della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF abbia possibilità di accesso idonee per lo svolgimento dei controlli. L'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 514/2014 aggiunge che gli accordi di cooperazione con

¹ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.

² GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

³ GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

paesi terzi abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali audit, ispezioni in loco e indagini. Tale disposizione è pertanto prevista dal progetto di accordo.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Base giuridica

Ponendosi come obiettivo la conclusione di accordi tra l'Unione e la Svizzera sul contributo del paese allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 e sulle disposizioni complementari necessarie in relazione alla sua partecipazione, la presente proposta relativa alla firma dell'accordo si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, e sull'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

• Necessità della decisione proposta

A norma dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014, è necessario concludere l'accordo con la Svizzera per stabilire le disposizioni sul contributo del paese allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 e sulle disposizioni complementari necessarie in relazione alla sua partecipazione.

Sebbene l'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo siglato preveda la possibilità di applicare l'accordo in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo a quello della firma, senza pregiudizio di eventuali obblighi costituzionali, le autorità svizzere hanno informato la Commissione che ai termini della legge sull'organizzazione governativa e amministrativa svizzera tale applicazione non è possibile. Di conseguenza, la presente proposta di decisione del Consiglio non comprende l'applicazione provvisoria dell'accordo. L'accordo entrerà in vigore ai termini dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, il primo giorno del primo mese successivo al giorno dell'ultima notifica relativa al completamento della procedura di ratifica.

• Proporzionalità

Non pertinente.

• Scelta dell'atto giuridico

Non pertinente.

3. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONE D'IMPATTO

• Esito dei negoziati

Il 28 maggio 2014 la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione intesa ad autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein su un accordo internazionale che stabilisca dette disposizioni complementari.

Il 14 luglio 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein su un accordo che stabilisse le modalità di partecipazione di tali paesi al Fondo sicurezza interna-Frontiere e visti.

I negoziati si sono svolti, in due tornate, congiuntamente con tutti i paesi associati. Il testo definitivo del progetto di accordo con la Svizzera è stato siglato il 21 aprile 2017.

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo sia accettabile per l'Unione.

Gli Stati membri sono stati informati e consultati nei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio.

Il contenuto finale dell'accordo può riassumersi come segue.

Il progetto di accordo prevede che la Svizzera versi il suo contributo finanziario annuale al bilancio del Fondo sicurezza interna-Frontiere e visti mediante una somma annuale calcolata in riferimento al suo PIL ed espressa in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti al Fondo [articolo 10 e allegato]. I versamenti annuali sono specificati all'articolo 11.

Il progetto di accordo prevede inoltre le modalità di designazione dell'autorità responsabile e il sistema di rendiconto annuale.

Il progetto di accordo contiene altresì disposizioni volte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode e misure intese a garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla gestione finanziaria e al controllo previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e dal diritto dell'Unione basato sul TFUE.

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente, considerando che la proposta è collegata alla gestione del programma ed è finalizzata alla firma di un accordo internazionale che è stato negoziato sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'articolo 10 e l'allegato del progetto di accordo illustrano le disposizioni relative al contributo finanziario annuale del paese associato al bilancio del Fondo sicurezza interna-Frontiere e visti e il loro possibile adeguamento alla situazione di cui all'allegato.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Applicazione territoriale**

Il regolamento (UE) n. 515/2014 costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Di conseguenza, anche il presente accordo con la Svizzera si basa sull'acquis di Schengen.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, la

Danimarca decide, entro sei mesi dall'adozione della presente proposta da parte del Consiglio, se intende recepire la decisione proposta nel proprio diritto interno.

Dato che la presente proposta costituisce uno sviluppo di disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano, detti Stati non sono da essa vincolati né soggetti alla sua applicazione, a norma, rispettivamente, delle decisioni 2000/365/CE del Consiglio⁴ e 2002/192/CE del Consiglio⁵.

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'articolo 17 dell'accordo specifica le disposizioni applicabili in materia di relazioni e monitoraggio. Entro il 15 febbraio di ogni anno, sino al 2022 incluso, la Svizzera presenta alla Commissione una relazione annuale sul precedente esercizio finanziario.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non necessaria.

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio decida che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la o le persone debitamente autorizzate a firmarlo a nome dell'Unione.

La Commissione ha presentato una proposta separata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo allegato tra l'Unione europea e la Svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020⁶. Il Consiglio deve adottare la presente decisione previa approvazione del Parlamento europeo.

⁴ Decisione del Consiglio del 29 maggio 2000 riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁵ Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁶ Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020, COM(2016) XXX final [il riferimento sarà inserito dopo l'attribuzione del numero da parte del SG].

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen devono partecipare allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che devono essere conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.
- (2) Il 14 luglio 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno di Norvegia, l'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su un accordo che stabilisse le modalità di partecipazione di tali paesi al Fondo sicurezza interna-Frontiere e visti. I negoziati con la Confederazione svizzera si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 21 aprile 2017.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio⁸; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

⁷ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

⁸ Decisione del Consiglio del 29 maggio 2000 riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁹; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁹ Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).